

**PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ**  
**MODULO A**  
**MODULO DI DOMANDA**

[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento]

Numero della causa(\*)

Ricevuto dall'organo giurisdizionale in data (\*):

(\*)Da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale

**INFORMAZIONE IMPORTANTE**

**AI FINI DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI CHE FIGURANO ALL'INIZIO DI OGNI SEZIONE**

**Assistenza nella compilazione del modulo**

È possibile ricevere assistenza per la compilazione del presente modulo. A tal fine, si prega di consultare le informazioni fornite dagli Stati membri e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: [https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims\\_forms-354-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-354-it.do). Si prega di notare che l'assistenza non comprende né il patrocinio gratuito, per il quale è opportuno presentare una domanda specifica a norma del diritto nazionale, né una valutazione giuridica del caso.

**Lingua**

Compilare il presente modulo nella lingua dell'organo giurisdizionale cui si invia la domanda. Si rammenta che, al fine di agevolare la compilazione nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo [https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims\\_forms-177-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do). Potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

**Documenti giustificativi**

Si noti che il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, se del caso, dei relativi documenti giustificativi. Tuttavia ciò non impedisce di presentare, se del caso, ulteriori prove nel corso del procedimento. Una copia del modulo di domanda ed eventualmente dei documenti giustificativi sarà notificata al convenuto. Il convenuto avrà la possibilità di rispondere.

**1. Organo giurisdizionale**

Sezione in cui occorre fornire informazioni sull'organo giurisdizionale cui si inoltra la domanda. Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale. Nella sezione 4 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale. È possibile utilizzare l'apposita funzione di ricerca, disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica, per trovare le informazioni dettagliate (indirizzo, numero di telefono ecc.) sull'organo competente: [https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims-354-it.do?init=true](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?init=true)

1. Dinanzi a quale organo giurisdizionale inoltra la domanda?

1.1. Denominazione:

1.2. Via e numero civico/casella postale:

1.3. Città e codice postale:

1.4 Paese:

## 2. Attore

In questa sezione l'attore deve fornire informazioni su se stesso e, se del caso, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere

Se si dispone di un numero d'identificazione personale fornito dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. Se non si dispone di tale numero, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità, ove disponibile.

Se si agisce per conto di una persona giuridica o di un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente.

Alla voce "Altro" si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare l'attore, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell'impresa.

Se vi è più di un attore, aggiungere dei fogli.

### 2. Estremi identificativi dell'attore

2.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione :

2.2. Numero di identificazione personale o di passaporto / numero di registrazione(\*):

2.3. Via e numero civico/casella postale:

2.4. Località e codice postale:

2.5. Paese:

2.6. Telefono(\*):

2.7. Indirizzo di posta elettronica(\*):

2.8. Eventuale rappresentante dell'attore, e suoi estremi (\*) :

2.9. Altro(\*):

### 3. Convenuto

In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

In alcuni paesi può non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento.

Se si è a conoscenza di un numero d'identificazione personale attribuito al convenuto dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità del convenuto, ove disponibile. Se il convenuto è una persona giuridica o un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente, ove noto.

Alla voce 'Altro' si possono inserire altre informazioni che permettano di identificare il convenuto, per esempio la data di nascita, la professione o la funzione nell'impresa. Se vi è più di un convenuto, aggiungere dei fogli.

#### 3. Estremi identificativi del convenuto

3.1. Cognome e nome/ragione sociale o nome della società o dell'organizzazione :

3.2. Numero di identificazione personale o di passaporto / numero di registrazione\*:

3.3. Via e numero civico/casella postale:

3.4. Città e codice postale:

3.5. Paese:

3.6. Telefono(\*):

3.7. Indirizzo di posta elettronica(\*):

3.8. Rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi(\*):

3.9. Altro (\*):

### 4. Competenza giurisdizionale

La domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente. Esso dev'essere competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.<sup>(1)</sup>

Nella presente sezione è riportato un elenco non esaustivo dei possibili motivi della competenza giurisdizionale.

Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'atlante giudiziario europeo al seguente indirizzo: [https://e-justice.europa.eu/content\\_brussels\\_i\\_regulation\\_recast-350-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do).

È inoltre possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary\\_it.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm).

4. In base a quali motivi ritiene competente l'organo giurisdizionale?

4.1. Domicilio del convenuto

4.2. Domicilio del consumatore

4.3. Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni

4.4. Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio

4.5. Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso

4.6. Luogo in cui è situato il bene immobile

4.7. Organo giurisdizionale concordato dalle parti

4.8. Altro (precisare)

## 5. Carattere transfrontaliero della controversia

Per poter ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la controversia deve avere carattere transfrontaliero: per essere definita tale è necessario che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale.

### 5. Carattere transfrontaliero della controversia

- 5.1. Paese in cui l'attore ha il domicilio o la residenza abituale:
  
- 5.2. Paese in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza abituale:
  
- 5.3. Stato membro dell'organo giurisdizionale:

## 6. Informazioni bancarie (facoltative)

Nella sottosezione 6.1. l'attore può indicare come intende pagare la tassa di domanda. Va ricordato che presso l'organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda potrebbero non essere disponibili tutti i metodi e si raccomanda di verificare quali siano accettati. A tal fine è possibile contattare l'organo giurisdizionale interessato o verificare le informazioni fornite dallo Stato membro interessato e pubblicate sul sito web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: [https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims-354-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do). È ugualmente possibile trovare maggiori informazioni circa l'importo delle spese di giudizio che dovranno essere corrisposte.

Qualora l'attore scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, è necessario che indichi le informazioni opportune relative alla carta di credito o al conto bancario nell'appendice del presente modulo. L'appendice è utilizzata solo per comunicare le informazioni necessarie all'organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto.

.Nella sottosezione 6.2 l'attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest'ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

### 6. Informazioni bancarie(\*)

- 6.1. Come intende pagare le spese di domanda?
  - 6.1.1. Con bonifico bancario
  - 6.1.2. Con carta di credito(compilare l'appendice)
  - 6.1.3. Addebito diretto sul conto corrente(compilare l'appendice)
  - 6.1.4. Altro (specificare)
  
- 6.2. Su quale conto desidera che il convenuto paghi l'importo richiesto o aggiudicato?
  - 6.2.1. Titolare del conto:
  
  - 6.2.2. Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente:
  
  - 6.2.3. Numero del conto/IBAN:

## 7. Controversia

**Campo di applicazione:** si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR, né a quelle elencate all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un'azione che non rientra nel campo d'applicazione di detto regolamento, a norma dell'articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l'attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda.

**Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo:** l'attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos'altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 7.1. e/o la sottosezione 7.2. In caso di controversia avente oggetto diverso dal denaro, il valore stimato della controversia va indicato alla sottosezione 7.2. In caso di controversia non avente ad oggetto somme di denaro, l'attore dovrebbe indicare l'eventuale esistenza di una domanda di risarcimento secondaria, qualora non fosse possibile dar seguito a quella principale.

Se si intende chiedere il pagamento delle spese processuali (ad esempio spese di traduzione, onorari degli avvocati, spese di notificazione e/o comunicazione degli atti, ecc.), occorre precisarlo alla sottosezione 7.3. Si noti che le norme relative alle spese che gli organi giurisdizionali possono riconoscere variano da uno Stato membro ad un altro. Per informazioni dettagliate relative alle categorie di spese nei vari Stati membri, consultare il portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo: [https://e-justice.europa.eu/content\\_costs\\_of\\_proceedings-37-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-it.do).

Se si intende chiedere la corresponsione di interessi contrattuali, ad esempio su un prestito, indicarne il tasso e la decorrenza. Qualora la domanda venga accolta, l'organo giurisdizionale può accordare interessi legali sulla stessa. Precisare se si intende richiederli e da quale data dovrebbero decorrere.

Se necessario, utilizzare fogli supplementari per descrivere la richiesta, ad esempio, se vengono richiesti diversi pagamenti e gli interessi sono richiesti a decorrere da date diverse per ciascun pagamento.

### 7. Oggetto della controversia

#### 7.1. Controversia avente ad oggetto somme di denaro

##### 7.1.1. Capitale (esclusi interessi e spese):

##### 7.1.2. valuta

|                   |                         |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| euro (EUR)        | fiorino ungherese (HUF) | corona svedese (SEK) |
| lev bulgaro (BGN) | lira sterlina (GBP)     | Altro (precisare)    |
| Kuna croata (HRK) | zloty polacco (PLN)     |                      |
| corona ceca (CZK) | leu romeno (RON)        |                      |

#### 7.2. Controversia di altro tipo:

##### 7.2.1. precisare cosa si richiede

##### 7.2.2. importo stimato della controversia

##### Valuta

|                   |                         |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| euro (EUR)        | fiorino ungherese (HUF) | corona svedese (SEK) |
| lev bulgaro (BGN) | lira sterlina (GBP)     | Altro (precisare)    |
| Kuna croata (HRK) | zloty polacco (PLN)     |                      |
| corona ceca (CZK) | leu romeno (RON)        |                      |

Si prega di specificare

#### 7.3. Si richiede il pagamento delle spese processuali?

##### 7.3.1. Sì

##### 7.3.2. No

7.3.3. In caso affermativo precisare quali spese, indicando l'importo richiesto o le spese finora sostenute:

7.4. Si richiede la corresponsione di interessi?

Sì

No

In caso affermativo, gli interessi sono:

contrattuali? In caso affermativo, cfr. sottosezione 7.4.1.

legali? In caso affermativo, cfr. sottosezione 7.4.2.

7.4.1. In caso di interessi contrattuali

(1) il tasso è del:

%

% superiore al tasso base della BCE

altro

**(2) gli interessi dovrebbero decorrere dal (data)**

al (data)

alla data della sentenza

alla data di pagamento del capitale

7.4.2. In caso di interessi legali, gli interessi dovrebbero decorrere dal: (Data)

al (data)

alla data della sentenza

alla data di pagamento del capitale

7.5. Si richiede la corresponsione di interessi sulle spese?

Sì

No

In caso affermativo, gli interessi dovrebbero decorrere dal:

(data)

(evento)

al

(data)

alla data di pagamento delle spese

## 8. Dettagli della controversia

Nella sottosezione 8.1 fornire una breve descrizione dell'oggetto della domanda.

Nella sottosezione 8.2 fornire una descrizione dei pertinenti elementi di prova; potrebbe trattarsi ad esempio di prove scritte (come un contratto, una ricevuta ecc.) o di prove testimoniali orali o scritte. Precisare per ciascun elemento di prova i punti della domanda a sostegno dei quali è addotto.

Se lo spazio è insufficiente, aggiungere altri fogli.

### 8. Dettagli della controversia

8.1. Precisare i motivi della domanda, ad esempio cosa è successo, dove e quando.

8.2. Descrivere le prove che intende presentare a sostegno della domanda e precisare a quali punti della controversia si riferiscono. Se del caso, allegare i documenti giustificativi pertinenti.

#### 8.2.1. Prove scritte

(precisare qui di seguito)

#### 8.2.2. Prova per testimoni

(precisare qui di seguito)

#### 8.2.3. Altro

(precisare qui di seguito)

## 9. Udienza

Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l'organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un'udienza. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. L'udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, è organizzata un'udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio<sup>(2)</sup> ([https://e-justice.europa.eu/content\\_taking\\_of\\_evidence-76-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-it.do))

Tuttavia, l'organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l'udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all'udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l'organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.

9.1. Desidera che venga fissata un'udienza?

Sì

No

In caso affermativo, precisare il motivo(\*):

9.2 Se l'autorità giudiziaria decide di tenere un'udienza, si desidera essere fisicamente presenti?

Sì

No

Precisare il motivo(\*):

## 10. Notifica o comunicazione degli atti e comunicazione con l'organo giurisdizionale

Gli atti procedurali, come la domanda dell'attore, la replica del convenuto, eventuali domande riconvenzionali e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un'udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica all'indirizzo:

[https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims-354-it.do?clang=it](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-it.do?clang=it)

10.1. Acconsente all'uso dei mezzi di comunicazione elettronici per la notifica e/o comunicazione della replica del convenuto, di eventuali domande riconvenzionali e della sentenza?

Sì

No

10.2. Acconsente all'uso di mezzi di comunicazione elettronici per ricevere comunicazioni scritte diverse dai documenti di cui al punto 10.1?

Sì

No

## 11. Certificato

Una sentenza emessa in uno Stato membro in esito a un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro. Qualora si intenda chiederne il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale, è possibile richiedere con il presente modulo che l'organo giurisdizionale, una volta emessa una sentenza a proprio favore, rilasci un certificato ad essa relativo.

11.1 Certificato

Si chiede all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato relativo alla sentenza?

Sì

No

Su richiesta, l'organo giurisdizionale può fornire il certificato in un'altra lingua, utilizzando i moduli dinamici disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Ciò può essere utile all'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Si prega di notare che l'organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione o una traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.

11.2 Si chiede all'organo giurisdizionale di rilasciare un certificato in una lingua diversa dalla lingua del procedimento giurisdizionale, in particolare:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

HR

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO |
| SK | SL | FI | SV |    |    |    |    |    |

## 12. Data e firma

Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.

### 12. Data e firma

L'organo giurisdizionale è invitato ad emettere una sentenza contro il convenuto sulla base della presente domanda.

Dichiaro che le informazioni riportate sono, a mia conoscenza, veritiere e fornite in buona fede.

Fatto a:

Data

Nome e firma

Appendice del modulo di domanda (modulo A)

### **Informazioni bancarie\* ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria**

Titolare del conto/della carta di credito:

Denominazione della banca, BIC o altro codice bancario pertinente/emittente della carta di credito:

Numero del conto o IBAN/numero della carta di credito, data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito:

(\*) Facoltativo.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1)

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1)